

Allegato parte integrante

Direttive per l'attuazione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari delle funzioni demandate dal legislatore nazionale e provinciale in materia di denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione di inizio attività, piani di profilassi e sorveglianza delle malattie che colpiscono le famiglie di api, notifica della movimentazione per nomadismo e rilascio dei certificati sanitari per compravendita e controllo ufficiale sulla produzione primaria e relativi prodotti.

A) DENUNCIA DEGLI APIARI E DEGLI ALVEARI

PRINCIPI ATTUATIVI

- 1) dare ufficialità alle informazioni connesse con il possesso e le movimentazioni delle famiglie di api;
- 2) fornire i dati e le informazioni ai soggetti coinvolti nel rispetto delle norme che tutelano la privacy.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento di Polizia Veterinaria - D.P.R. n. 320/1954, art.154: ...“Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api calcolato in almeno tre chilometri dall’apiario infetto”. La norma esplicita due principi fondamentali da tenere presenti:
 - a) la territorialità: rappresentata dal fatto che l’apiario ha comunque una sede;
 - b) la mobilità: rappresentata dal fatto che le api volano per un raggio di almeno tre chilometri dall’apiario.
- Legge 24 dicembre 2004, n. 313, art. 6: “Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione inizio attività”.
- Legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 “Norme per la tutela e la promozione dell’apicoltura” e relativo regolamento di esecuzione Decreto del Presidente della Provincia 08 agosto 2012, n. 14-89/Leg.
- Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 4 dicembre 2009 “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale”, articolo 3.
- Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale»”.
- Decreto del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute di concerto con il Direttore Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 novembre 2017 recante “disposizioni e indicazioni per la comunicazione e registrazione nella Banca Dati Apistica Nazionale delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo – attuazione del punto 12.3 del Manuale operativo per la gestione apistica nazionale di cui al D.M. 11 agosto 2014”.
- Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 “Legge di stabilità provinciale 2017”, articolo 23.
- Legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020”, articolo 35.

BANCA DATI APISTICA NAZIONALE

La Banca Dati Apistica Nazionale (BDA) gestisce:

- a) anagrafica degli apicoltori;
- b) dati degli allevamenti e postazioni degli apiari;
- c) censimento annuale;
- d) movimentazioni (compravendite, nomadismo).

La competente struttura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito APSS), in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in tema di pubblicità, trasparenza e accessibilità, provvede a pubblicizzare le

modalità di accesso alla BDA e le relative funzioni in modo tale da assicurare agli apicoltori l'assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nel Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, di cui al decreto 11 agosto 2014, e nel decreto del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute di concerto con il Direttore Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante "disposizioni e indicazioni per la comunicazione e registrazione nella Banca Dati Apistica Nazionale delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo – attuazione del punto 12.3 del Manuale operativo per la gestione apistica nazionale di cui al D.M. 11 agosto 2014", emanato con nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0027115 del 27 novembre 2017.

I Servizi Veterinari dell'APSS, nel corso delle attività di sorveglianza sanitaria, effettuano anche i controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente. Detti controlli saranno eseguiti con l'utilizzo della specifica check list emanata dal Ministero della Salute con nota prot. DGSAF n. 0007447 del 24/03/2016.

B) PIANI DI PROFILASSI E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE CHE COLPISCONO LE FAMIGLIE DI API

OBIETTIVO

Controllare la presenza delle malattie, in particolare quelle denunciabili, che colpiscono le famiglie di api allevate sul territorio provinciale.

DURATA DELL'INTERVENTO

Il piano di sorveglianza inizia il 1° marzo e termina il 30 novembre di ciascun anno.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE MALATTIE DELLE API DA PARTE DEL MEDICO VETERINARIO

L'accertamento della **Peste americana** delle api è effettuato:

- a) sulla base del solo rilievo della sintomatologia clinica collegata alla presenza di *Paenibacillus larvae*: indagine visiva, olfattiva dei telaini da nido ricercando le celle della covata opercolata e non dischiuse nei tempi fisiologici (21 giorni), eventualmente già forate con residui larvali caratteristici della malattia (odore putrido, colore giallastro, consistenza mucosa e/o filante) o tracce di covata;
- b) sulla base della conferma del sospetto clinico di cui alla lettera a) con esame di laboratorio in presenza di dubbi.

Le misure di controllo previste dall'articolo 155 del Regolamento di Polizia veterinaria (D.P.R. n. 320/1954) non si applicano all'apiario oggetto di controllo, ma solo agli alveari/nuclei di api riscontrati positivi all'esame clinico (confermato, se richiesto, dall'esame di laboratorio). Trascorsi 14 giorni dalla distruzione degli alveari/nuclei di api dichiarati positivi alla peste americana, l'apiario deve essere sottoposto ad un ulteriore controllo e, se negativo, i provvedimenti restrittivi devono essere revocati e chiuso il focolaio (nota del Ministero della Salute, prot. DGSAF n. 0007575 del 18/04/2012).

L'accertamento della **Peste europea** delle api è effettuato:

- a) sulla base del solo rilievo clinico tipico della malattia (presenza contestuale di covata a mosaico, larve morte in celle non ancora opercolate di colore opaco, grigio, giallo o marrone, covata con odore acido o di putrefazione a seconda dei germi opportunisti che si associano a *Melissococcus plutonius*, batterio non sporigeno, agente eziologico della peste europea);
- b) sulla base della conferma del sospetto clinico con esame di laboratorio (esame colturale eventualmente seguito da indagini molecolari) in presenza di dubbio.

Nel caso il laboratorio segnali all'APSS l'isolamento dell'agente *Melissococcus plutonius* la stessa deve effettuare un sopralluogo presso l'apiario segnalato al fine di confermare od escludere la presenza di forme cliniche. I controlli devono essere estesi per quanto possibile anche agli apiari in stretta vicinanza con il focolaio primario e negli apiari in cui l'indagine epidemiologica abbia evidenziato connessioni di rischio.

Le misure di controllo previste dagli articoli 154-158 del Regolamento di Polizia veterinaria (D.P.R. n. 320/1954) non si applicano all'apiario oggetto di controllo, ma solo agli alveari/nuclei di api riscontrati

positivi all'esame clinico (confermato, se richiesto, dall'esame di laboratorio). Se il proprietario degli alveari/nuclei di api riscontrati positivi alla malattia decide di procedere alla distruzione dell'alveare/nucleo di api, dopo 14 giorni dalla distruzione degli stessi l'apiario deve essere sottoposto ad un ulteriore controllo e, se negativo, i provvedimenti restrittivi devono essere revocati e chiuso il focolaio (nota del Ministero della Salute, prot. DGSAF n. 0022996 del 03/12/2013).

Qualora il proprietario degli alveari/nuclei di api optasse, anziché per la distruzione dell'alveare/nucleo di api, per le pratiche alternative, l'APSS applica quanto previsto al punto 4 della lettera del Ministero della Salute, prot. DGSAF n. 0022996 del 03/12/2013.

L'accertamento della **Nosemiasi** richiede:

la differenziazione delle manifestazioni cliniche indotte da *Nosema apis* e da *Nosema ceranae*. Il Ministero della Salute con nota prot. DGSAF n. 0017114 del 01/10/2011 "applicazione delle misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria per i casi di Nosemiasi" chiarisce che in presenza di *Nosema ceranae* non debbano attivarsi i provvedimenti restrittivi del Regolamento di Polizia Veterinaria. Il Centro di riferimento nazionale per l'apicoltura consiglia di gestire gli apiari attraverso l'adozione di corrette pratiche apistiche e l'utilizzo di specifici mangimi complementari che possono concorrere a ridurre la carica intestinale di spore. Rimane, invece, l'applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria per gli apiari colpiti da *Nosema apis* che pone sotto sequestro l'apiario colpito e istituisce una zona di controllo di raggio di 3 km. Negli apiari le misure di sequestro possono essere revocate solo a seguito di risanamento accertato a cui si può giungere attraverso l'impiego di trattamenti o distruzione degli apiari colpiti.

L'accertamento della **Varroatosi** è effettuato:

sulla base del rilievo clinico (api con presenza di varroa in fase foretica, ali deformi ed addome piccolo) accompagnato da segni di gravità tali da mettere a rischio la sopravvivenza della famiglia, nonché di essere causa di reinfestazione degli apiari circostanti. Per l'applicazione delle misure previste dall'O.M. 17 febbraio 1995 l'APSS deve tenere conto, oltreché dell'accertamento clinico, della capacità dell'apicoltore di attivare le misure di controllo della parassitosi (note del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 0013975 del 12/07/2013 e prot. DGSAF n. 0022996 del 03/12/2013).

L'APSS, per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor*, fa riferimento alle linee guida emanate dal Ministero della Salute con nota DGSAF prot. n. 0009780 del 17 aprile 2018.

L'APSS, in accordo con le Associazioni degli apicoltori, definisce, con le modalità ritenute più idonee, un piano per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor* che possa garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) l'esecuzione negli apiari di almeno due trattamenti antivarroa all'anno da effettuarsi il primo nel periodo primaverile estivo e il secondo nel periodo invernale. Un'eventuale modifica di tale programma potrà essere ipotizzata in funzione di stagionalità particolari o sulla base di evidenze portate avanti dalle Associazioni. Nel caso in cui il mancato rispetto del numero di trattamenti previsto sia dovuto all'utilizzo di tecniche particolari da parte di singoli apicoltori, le stesse dovranno essere proceduralizzate e verificate anche con esami clinici da parte del veterinario ufficiale;
- 2) l'adozione di un criterio, per quanto possibile, di contemporaneità in relazione alle tempistiche e ai territori sottoposti a trattamento al fine di ridurre al minimo i fenomeni di reinfestazione (quanto meno fissando delle date limite per ciascun territorio, entro cui i 2 trattamenti siano eseguiti);
- 3) la pianificazione e l'esecuzione di controlli finalizzati a verificare la rispondenza di quanto programmato. Tali controlli, basati sul rischio, potranno essere sia di tipo clinico sia di tipo documentale. Per i controlli di tipo documentale si rimanda a quanto già previsto dalla nota DGSAF prot. n. 0015790 del 01/07/2016.

L'accertamento dell'infestazione da ***Aethina tumida*** è effettuato:

nel rispetto delle indicazioni impartite annualmente dal Ministero della Salute, che individua i criteri per l'esecuzione della sorveglianza negli apiari sul territorio nazionale.

In armonia con quanto stabilito nel decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute del 19 novembre 2014 "Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all'infestazione da *Aethina tumida*", nelle more della individuazione della

prevalenza della infestazione e della disponibilità di misure alternative di contenimento, a seguito della conferma di infestazione si provvede alla distruzione di tutti gli alveari presenti nell'apiario, dei nuclei, delle api regine e di qualsivoglia materiale biologico in grado di veicolare uova, larve o adulti del coleottero.

L'accertamento della presenza di **covata calcificata** viene effettuato sulla base del solo rilievo della sintomatologia clinica legata alla presenza di *Ascosphaera apis*: indagine visiva dei favi da nido ricercando le celle della covata non opercolata con i residui larvali infettati da questo fungo (mummie di colore biancastro e/o grigio-verdastro, caratteristica patognomica delle larve colpite).

L'ascosferosi non è una malattia denunciabile ai sensi del Regolamento di Polizia veterinaria (D.P.R. n. 320/1954) e quindi non sono previste misure restrittive. L'insorgenza e la gravità di detta patologia sono condizionate da fattori ambientali e gestionali e pertanto lo strumento principale per il suo contenimento è rappresentato dall'applicazione di una corretta tecnica apistica.

L'APSS nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria può attivare, in via sperimentale, nuove procedure di monitoraggio e controllo delle malattie delle api sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche in collaborazione con il Centro di riferimento nazionale per le malattie delle api presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI APIARI

La sorveglianza sanitaria degli apiari presenti sul territorio provinciale compete all'APSS che annualmente individua quelli da controllare.

La scelta degli apiari deve essere fatta sulla base del rischio prendendo in considerazione almeno i seguenti criteri:

- dimensioni/densità degli apiari;
- pregressi focolai di malattie soggette a denuncia ai sensi del D.P.R. n. 320/1954;
- classificazione dell'apiario (stanziale o nomade);
- tipologia di attività (produzione per commercio, apicoltore professionista, produzione per autoconsumo);
- localizzazione degli apiari;
- modalità di conduzione dell'apiario secondo le buone prassi igieniche.

Nel corso di ogni stagione apistica l'APSS individua, quindi, sulla base dei criteri sopracitati, un numero di apiari che sia rappresentativo del territorio provinciale.

Il numero minimo di apiari, individuato sulla base del rischio, non deve comunque essere inferiore al 10% degli apiari attivi (popolati) sul territorio provinciale e registrati in BDA alla data del 28 febbraio di ogni anno.

In aggiunta agli apiari selezionati in base al rischio, l'APSS individua ogni anno ulteriori 30 apiari scelti su base random.

Nel caso di individuazione di un focolaio, si procederà alla visita di tutti gli apiari presenti nel raggio di tre chilometri, nonché di tutti gli apiari epidemiologicamente correlati.

C) DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE

L'APSS informa gli apicoltori sulle disposizioni vigenti per la cessione a terzi o il trasferimento di alveari e/o nuclei di api, nonché sulle modalità per il rilascio della certificazione sanitaria, ove prevista.

Per il rilascio della certificazione sanitaria, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari utilizza il modello "Allegato C" disponibile nella Banca dati nazionale dell'apicoltura riportando in calce all'attestazione sanitaria l'esito della visita veterinaria effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 6 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 e s.m.i..

L'APSS acquisisce, entro il mese di aprile di ciascun anno, dai Consorzi dei frutticoltori o dalle Organizzazioni degli stessi la programmazione delle attività di impollinazione che riporta il numero di postazioni attivate e

relativi alveari, la georeferenziazione delle stesse ed i nominativi degli apicoltori fornitori del servizio di impollinazione. Detti Consorzi e Organizzazioni assicurano la tracciabilità delle movimentazioni.

L'APSS controlla per tempo, se presenti sul territorio provinciale, lo stato sanitario delle famiglie di api destinate al servizio di impollinazione. Controlla altresì che le movimentazioni di tutti gli alveari trasferiti da fuori provincia ai fini del servizio di impollinazione siano correttamente registrate nella BDA e accompagnate dalla relativa certificazione sanitaria; inoltre su almeno l'1% degli stessi verifica anche lo stato sanitario nel luogo di destinazione.

D) CONTROLLO UFFICIALE SUL COMPARTO "ALLEVAMENTO DELLE API E PRODOTTI DELL'ALLEVAMENTO"

L'APSS nel corso di ciascun anno deve programmare, sulla base del rischio, dei controlli finalizzati a verificare l'adozione, da parte degli apicoltori, di buone pratiche di allevamento, di modalità per documentare l'alimentazione delle api (mangimi) e l'uso del farmaco in apiario, nonché, per gli apicoltori registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 come soggetti pubblici o privati dediti all'allevamento delle api per produrre alimenti non finalizzati all'autoconsumo, le buone pratiche per assicurare l'igiene dei locali e delle lavorazioni per l'estrazione, maturazione e confezionamento del miele nell'ambito della produzione primaria.

L'APSS per l'espletamento di tali attività predispone specifiche procedure che garantiscano l'uniforme raccolta delle informazioni sull'intero territorio provinciale.

I dati relativi all'attività di controllo ufficiale svolta annualmente per il controllo delle malattie dell'alveare e sul comparto "allevamento delle api e prodotti dell'allevamento" saranno raccolti in una relazione che sarà trasmessa dall'APSS, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, al competente Servizio provinciale. Tale relazione potrà anche contenere una valutazione critica delle attività condotte ed eventuali suggerimenti per la revisione delle presenti direttive.

E) ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RISORSE FINANZIARIE

L'APSS, nell'ambito del piano annuale dei controlli ufficiali, dà attuazione agli interventi indicati nelle presenti direttive assegnandone l'esecuzione a dei dirigenti veterinari appositamente incaricati.

Qualora l'attività di programmazione annuale delle attività afferenti e non afferenti al controllo ufficiale evidenzii l'impossibilità di assegnare a detto personale il completo svolgimento delle attività di cui alle lettere B) e C), l'APSS, nel rispetto delle disposizioni in materia, può affidare a personale medico veterinario libero professionista l'esecuzione di dette attività o di una quota parte delle stesse, secondo le indicazioni di seguito espresse.

Il medico veterinario o i medici veterinari liberi professionisti, incaricati dall'APSS della relativa funzione pubblica per le attività di cui alle lettere B) e C), devono essere iscritti all'Albo professionale e devono documentare il possesso di competenze esercitate, almeno negli ultimi due anni, nell'ambito dell'allevamento apistico e controllo/diagnosi delle malattie delle api.

Il medico veterinario o i medici veterinari liberi professionisti incaricati operano secondo le indicazioni impartite dal Servizio Veterinario dell'APSS.

Per le attività di cui alle lettere B) e C) possono essere assegnate al singolo professionista o ai professionisti un massimo di 1.280 ore/anno complessive.

Al medico veterinario o ai medici veterinari liberi professionisti è corrisposto il compenso massimo di 35,00 euro/ora, onnicomprensivo di IVA e spese di trasporto. Gli oneri fiscali o previdenziali (casce previdenziali di categoria ecc.) saranno riconosciuti in aggiunta ai compensi. In fase di rendicontazione, il costo medio mensile, calcolato sulla base di 22 giorni lavorativi, non potrà superare l'importo di Euro 5.000,00 oneri previdenziali esclusi.

